

N. R.G. 1/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

V SEZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli

Presidente rel.

dott. Cristian Soscia

Giudice dott.

Stefania Grasselli

Giudice

Visto il ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio depositato in data 5.8.22 ai sensi dell'art. 25-sexies CCII da ■■■;

Rilevato che:

in data 10.8.22 è stato richiesto all'esperto nominato nella fase di composizione negoziata della crisi il parere di cui all'art. 25-sexies c. 3 CCII; il parere è stato depositato il 24.8.22;

Osserva quanto segue.

La proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata può essere presentata dall'imprenditore ai sensi dell'art. 25-sexies CCII "*Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili*".

Nel caso di specie la relazione finale dell'esperto, che è stata allegata con il ricorso per l'omologazione, non contiene tale dichiarazione.

Invece, con il parere acquisito ai sensi dell'art. 25-sexies c. 3 CCII l'esperto si è pronunciato anche su tale aspetto.

In esso, dato atto delle incertezze interpretative circa il requisito dello “svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede”, l'esperto ha precisato che la risposta dipende dal significato, più o meno ampio, che viene attribuito a detta formula; in particolare secondo l'esperto:

se si ritiene sufficiente che il debitore abbia assolto ai minimi doveri codificati (- di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative in modo completo e trasparente - di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16/4 CCI) - di gestire correttamente l'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 CCI)) non vi dovrebbero essere motivi ostativi per dichiarare che nel caso di specie le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;

se, invece, si ritiene, in considerazione della mancanza di voto nel concordato semplificato, che sia necessario qualcosa in più (come per esempio: - che (tutti) i creditori abbiano potuto esprimersi effettivamente su una proposta di soddisfacimento dei loro crediti contenuta in un piano di risanamento presentato dall'imprenditore nel corso delle trattative stesse;- che durante le trattative siano state individuate e discusse con (tutti) i creditori soluzioni effettivamente percorribili, in grado di offrire ai creditori un soddisfacimento almeno equivalente a quello ipotizzabile in una eventuale liquidazione giudiziale; - ecc.) allora, nel caso di specie, non sarebbe possibile dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede (quindi anche in modo regolare e completo) poiché esse si sono svolte *(i)* quasi esclusivamente col ceto bancario ed *(ii)* esclusivamente in una ottica di continuità diretta: gli altri creditori diversi dalle banche sono stati coinvolti soltanto in un secondo tempo e con notevole ritardo e comunque solo con semplici richieste scritte di dilazioni di pagamento senza una vera e propria trattativa con ipotesi (concrete e/o definitive) di piani di risanamento in continuità e/o scenari liquidatori comparativi per valutare le proposte ricevute; non sono stati approfonditi, nonostante i suggerimenti

provenienti soprattutto dal medesimo esperto, scenari diversi dalla continuità diretta (unica ipotesi proposta dalla società), mentre con la proposta di concordato semplificato in oggetto, preceduta dalla stipulazione in data 13.7.22 di un contratto di affitto di ramo di azienda ad altra società, si prevede la cessione, oltre che del residuo patrimonio, dell'azienda in esercizio; inoltre la ipotizzata continuità diretta presupponeva un (nuovo) sostegno bancario sia in termini di nuova finanza sia in termini di consolidamento/riscadenziamento del debito, ottenuto il quale si sarebbero, poi, dovute innestare anche le trattative con i creditori diversi dalle banche, trattative queste ultime che neppure sono state iniziate stante l'indisponibilità dei creditori bancari a fornire il sostegno necessario; infine se nella fase finale della trattativa, società e banche avevano individuato l'accordo ai sensi dell'allora art. 11 co. 1 lett. a) del DL 118/21 (oggi art. 23 co. 1 lett. a) CCI) quale strumento prescelto per superare la situazione di insolvenza della società e assicurare la continuità aziendale, con le altre parti non bancarie, invece, non si è neppure giunti ad ipotizzare gli strumenti utilizzabili per raggiungere un accordo idoneo ad assicurare la continuità aziendale.

Dato atto di quanto precisato dall'esperto si ritiene che nel valutare la "ritualità della proposta" ai sensi dell'art. 25-sexies c. 3 CCII il tribunale debba verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e quindi anche, quale presupposto che legittima l'imprenditore alla presentazione della proposta di concordato semplificato, che dalla relazione finale dell'esperto risulti la dichiarazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.

Nel caso in esame la relazione finale non conteneva tale dichiarazione. Tuttavia, essendosi l'esperto pronunciato sul punto nel parere di cui all'art. 25-sexies c. 3 CCII, si ritiene che la precedente mancanza possa considerarsi superata.

Il parere dell'esperto però fornisce al tribunale due diverse dichiarazioni, l'una positiva e l'altra negativa, a seconda dell'opzione interpretativa scelta circa il significato del requisito e cioè di cosa debba intendersi per svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede.

Nella fattispecie pertanto il tribunale non può esimersi dal pronunciarsi su tale significato, anche se in via generale la valutazione circa la ricorrenza del requisito (dello svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza), seppure attraverso il controllo della completezza e coerenza della relazione dell'esperto, sembra comunque necessaria nella fase di avvio della procedura; il rinvio alla successiva fase dell'omologa su sollecitazione di eventuali opposizioni, comporterebbe infatti attività inutili e dispendiose, senz'altro da evitare in situazioni di risorse limitate.

Il requisito dello svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza è stato aggiunto in un secondo tempo con la legge di conversione (n. 147/2021 di conversione del decreto legge 118/21) e secondo i relativi lavori parlamentari, come riferito nel parere dell'esperto, trova giustificazione nell'esigenza di riservare lo strumento del concordato semplificato soltanto all'ipotesi in cui vi sia stato il regolare e completo svolgimento delle trattative nella composizione negoziata, prevenendo condotte abusive.

Non è sufficiente, dunque, che la domanda di omologazione del concordato semplificato sia stata preceduta dalla composizione negoziata e dallo svolgimento di trattative, ma occorre che risulti dalla dichiarazione dell'esperto che queste ultime si sono svolte in modo regolare e con correttezza e buona fede.

Occorre inoltre che al termine delle stesse, come precisa la norma, siano risultate non praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2, lett. b).

Come si è osservato in alcuni primi commenti, l'esigenza di regolarità e correttezza delle trattative è correlata all'assenza nella procedura di concordato semplificato della fase della votazione dei creditori: il legislatore ha ritenuto giustificata tale semplificazione procedurale in considerazione della precedente partecipazione dei medesimi creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede durante la composizione negoziata.

Detta correlazione consente di delineare il significato da attribuire al requisito, poiché per i creditori la partecipazione alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il loro diritto di votare sulla proposta concordataria.

Ciò comporta allora, secondo il tribunale, che vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, fermo restando che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione) e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse.

Non solo, ma poiché costituisce presupposto per l'accesso al concordato semplificato che non siano risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) (contratto, convenzione di moratoria, accordo con gli effetti del piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti), pare necessario che le trattative si siano svolte con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme di tali soluzioni, ipotesi cui soltanto il citato art. 23 c. 1 ricollega la conclusione delle trattative con l'esito (positivo) del superamento della situazione di cui all'art. 12.

Infine, al fine di consentire ai creditori una partecipazione informata sembrerebbe altresì necessario fornire ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie non può dirsi che le trattative si siano svolte secondo le modalità come sopra delineate:

-sono stati coinvolti solo alcuni creditori –quelli bancari- pur sembrando, da quello che riferisce l'esperto, che il piano di risanamento incidesse sul soddisfacimento anche degli altri o di alcuni altri;

-non è stata sottoposta alcuna specifica soluzione ai creditori;

-tanto meno è stata sottoposta una soluzione veicolata nelle forme di cui all'art. 23 c. 1 e 2, lett. b): la società ha sempre e soltanto insistito sulla previsione (soltanto di piano) della continuità diretta ma non ha formulato una specifica proposta (di soddisfacimento) ai creditori su cui raccogliere il consenso di questi per la conclusione di un contratto, convenzione o accordo (di risanamento o ristrutturazione);

-nemmeno, di conseguenza, è stata ipotizzata alcuna comparazione con i risultati di una liquidazione giudiziale.

La continuazione dell'attività di impresa da parte della società, come riferito dall'esperto, presupponeva il sostegno bancario, sia sotto forma di riscadenziamento del debito esistente sia sotto forma di concessione di nuovi finanziamenti. Come risulta dalla relazione finale dell'esperto le trattative si sono concretizzate in incontri e contatti con le banche creditrici aventi ad oggetto unicamente la richiesta di dilazione del debito esistente e di nuova finanza e, venuta meno ogni prospettiva di sostegno da parte dei creditori bancari, si sono arrestate prima di sfociare in una proposta specifica ai creditori.

L'incompletezza delle trattative, nelle quali è mancata con i creditori l'interlocuzione necessaria su una proposta specifica, non consente di ritenere sussistenti i presupposti per l'accesso alla procedura di concordato semplificato, nella quale i creditori non potrebbero più esprimere alcun dissenso se non nelle forme, più gravose, dell'opposizione all'omologazione.

Ne consegue che non si procede alla nomina dell'ausiliario e agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25-sexies CCII.

P.Q.M.

Dichiara non sussistenti i presupposti per la presentazione della domanda di concordato semplificato.

Firenze, 31.8.22

La Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli